

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Approvazione del secondo atto di sottomissione al contratto stipulato tramite piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA (registro di sistema PI073462-25) relativo all'affidamento alla società Tecnica & Sicurezza S.r.l del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008 – CIG B5DC1AE1B1

Dato atto che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 2025, n. 18, per le motivazioni indicate nelle premesse della stessa, è stato autorizzato l'affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008 ad un soggetto esterno;

visto il decreto del Segretario generale n. 21 del 28 febbraio 2025 avente ad oggetto, fra l'altro, l'affidamento diretto all'ing. Lorenzo Ballarini della società Tecnica & Sicurezza S.r.l. – PIVA 01836830222 del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008, con le modalità e alle condizioni stabilite nel capitolato che costituisce parte integrante del provvedimento stesso;

visto il proprio decreto 18 giugno 2025, n. 03, con il quale è stato approvato un primo atto di sottomissione al contratto stipulato con la società Tecnica & Sicurezza S.r.l., affidataria del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, per includere la redazione e trasmissione del DUVRI relativo all'utilizzo dell'immobile "palazzo della Regione" in occasione di riprese di un'opera televisiva;

dato atto che l'articolo 10 del succitato capitolato speciale di appalto, al comma 2, prevede che *"Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto"*.

richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 18 giugno 2025, con la quale è stato autorizzato l'acquisto di un sistema di *conference* e di un sistema gestionale per l'Aula consiliare e si è rinviato a successivi e separati provvedimenti del Segretario generale, nella sua veste di RUP, gli affidamenti di quanto previsto dal provvedimento e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa;

dato atto che è di prossimo affidamento l'appalto di fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di *conference* per l'Aula consiliare e che nel corso del mese di gennaio 2026 si svolgeranno nell'Aula consiliare del Consiglio regionale a Trento le attività di smontaggio delle apparecchiature non più funzionanti e di installazione del nuovo sistema di *conference*;

rilevato che, nel caso di specie, sussistono condizioni operative e logistiche tali da comportare possibili interferenze tra le attività dell'appaltatore e quelle istituzionali dell'Amministrazione;

visto l'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, ove è previsto che *«Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a) omissis; b) fornisce (...) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività»* e procede all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

visto, in particolare, l'articolo 26, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008, ove è previsto che *«Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali»*;

ritenuto, in relazione a quanto previsto al menzionato articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, che il Consiglio regionale, nella sua veste di Datore di lavoro, proceda a redigere il Documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI);

dato atto che la valutazione dei rischi da interferenze richiede il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

dato atto che nel contratto stipulato con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA non risulta espressamente prevista, tra le attività oggetto del capitolato speciale d'appalto, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla stipulazione di un secondo atto di sottomissione, aggiuntivo al contratto originario, per includere, tra le prestazioni oggetto dell'affidamento, la redazione e trasmissione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per i lavori di aggiornamento tecnologico dell'Aula consiliare;

vista l'offerta per la redazione del DUVRI in oggetto di data 4 novembre 2025, prot. n. 3837-A, pervenuta dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di importo pari ad euro 240,00 IVA esclusa;

dato atto che l'importo dell'offerta consente il rispetto del limite previsto al richiamato articolo 10 del succitato capitolato speciale di appalto;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.i. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge

regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2, ove è previsto che *"1. Nell'esercizio della propria attività in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol applica l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, ivi comprese le disposizioni da esso richiamate"*;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici*);

visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1 bis della citata L.P. 2/2016, il quale dispone che *"Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile..."*;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., per quanto applicabile alla luce della norma indicata all'alinea precedente;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante *"Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale"*;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023 sono svolti a campione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 2 agosto 2024, n. 36;

visto il d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* ed in particolare l'art. 120, comma 1, lettera a) (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*);

visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2024 e s.m.;

considerato di far fronte alla somma complessiva derivante dal presente atto, ammontante a complessivi euro 292,80 (I.V.A. 22% compresa) mediante impegno sul capitolo 350 dell'esercizio finanziario 2025;

d e c r e t a

1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la spesa pari ad euro 292,80 (comprensivo di IVA) e la stipula del secondo atto di sottomissione al contratto sottoscritto con la società Tecnica & Sicurezza S.r.l. per il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi finalizzato ad includere l'attività di redazione e trasmissione del DUVRI menzionato in premessa;
2. di impegnare la spesa di euro 292,80 di cui al punto 1., sul capitolo 350 dell'esercizio finanziario 2025, piano finanziario U.1.03.02.18.001, dando atto che l'obbligazione giuridica sarà esigibile nell'anno in corso;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto di cui al punto 1. avverrà tramite lo scambio di corrispondenza commerciale, così come consentito dalla normativa vigente;
4. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile;
5. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

II VICESEGRETERARIO GENERALE

- avv. Sergio Vergari -
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.
LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi -
(firmato digitalmente)

ND/CZ/ma

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)